



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n. 00343940839

ORDINANZA SINDACALE N. 07

DEL 31/01/2019

Oggetto: Avvio del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati con modalità domiciliare "porta a porta". Autorizzazione all'utilizzo di aree di proprietà comunale per lo svolgimento del servizio di igiene ambientale con veicoli in configurazione di trasporto, nonché per le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili. **PROROGA.**

IL SINDACO

Premesso che con propria Ordinanza nr.85 del 14/11/2018 sono state individuate delle aree comunali per l'attività del trasbordo dei rifiuti che sono anche messe a servizio della cittadinanza e precisamente le aree sotto indicate:

- Via Erice (parte alta) Parcheggio San Giovanni - fg.1, p.lla n.1086
- Via Porticato - Area Mercatale fg 8 p.lla nr.28
- Viale Dionisio – Parcheggio Recanati (in parte) – container mobile attrezzato
- Via Chianchitta (Effe Zona) fg. 5 p.lla 825

Preso atto, che con l'Ordinanza Sindacale sopra indicata è stata autorizzata la Società Progitec s.r.l. all'uso delle aree comunali sopra indicate, per lo stazionamento di veicoli di configurazione di trasporto, di grossa o piccola portata, adibiti alla raccolta dei RR.SS.UU.e della R:D., nonché per le soste tecniche strumentali alle operazioni di trasbordo, smistamento, previo conferimento temporaneo da automezzi di piccola portata ad automezzi di grossa portata, ivi compresi quelle effettuate con cassoni o dispositivi scarrabili ai sensi dell'ar.193, comma 11 del D.lgs 152/2006, fino al periodo di vigenza dell'Ordinanza Sindacale nr.47/2018, e precisamente fino al 1[^] Febbraio 2019;

Rilevato che con Ordinanza Sindacale nr. 06 del 31/01/2019 è stata prorogata la propria Ordinanza nr.47/18 di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati, dal 2 Febbraio 2019 al 31 Maggio 2019, alla Società Progitec s.r.l. ;

Visto l'art. 50 c. 5 del D.Lgs n.267/2000, che conferisce al Sindaco le competenze di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell'igiene pubblica in ambito comunale;

Visto l'art.191 del D.Lgs 03/04/06 n.152;

Viste le L.R. n.9/10 e n. 3/13;

Viste le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

1) Di autorizzare la Società Progitec s.r.l. all'uso delle aree comunali sotto riportate, per il periodo di vigenza della citata Ordinanza Sindacale n.06 del 31/01/2019:

- a) *Via Erice (parte alta) Parcheggio San Giovanni - fg.1, p.lla n.1086*
- b) *Via Porticato - Area Mercatale fg 8 p.lla nr.28*
- c) *Via Chianchitta (Effe Zona) fg. 5 p.lla 825*

per lo stazionamento di veicoli di configurazione di trasporto, di grossa o piccola portata, adibiti alla raccolta dei RR.SS.UU.e della R:D., nonché per le soste tecniche strumentali alle operazioni di trasbordo, smistamento, previo conferimento temporaneo da automezzi di piccola portata ad automezzi di grossa portata, ivi compresi quelle effettuate con cassoni o dispositivi scarrabili ai sensi dell'ar.193, comma 11 del D.lgs 152/2006, agli stessi patti e condizioni già disposti con l'Ordinanza nr.85 del 14/11/2018.;

- 2) Di demandare ai Responsabili del IV e del V Settore, il controllo re la vigilanza al fine di garantire la salubrità delle aree autorizzate;
- 3) Di notificare copia del presente atto ai Responsabili del IV e del V Settore per i successivi adempimenti di competenza e di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali previsti dalla legge, per la piena esecuzione della presente ordinanza;
- 4) Di riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o si dovesse, a insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio, o un mancato raggiungimento delle percentuali minime di RD previste dalla vigente normativa, senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo per la ditta;
- 5) Alla Polizia Municipale, per fare rispettare la presente Ordinanza, di porre in essere ogni idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale.

DISPONE

che copia della presente sia notificata alla Ditta Progitec di Lapiana Angelo & C. s.r.l., con sede in Castel di Iudica (CT), Via Bivio San Giuseppe n. 4, e ai Responsabili del IV e del V Settore

DISPONE ALTRESI'

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione;

Di notificare il presente atto alla Locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP n.5 di Messina, al Segretario Generale dell'Ente.

Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

